

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n.168 del 29 marzo 2006 modificato con DD n.346 del 22 giugno 2016 e da ultimo con D.D. n. 856 del 29 novembre 2023)

Art.1

(Individuazione del Datore di Lavoro)

1. La/Il Direttrice/Direttore, quale Rappresentante Legale della Scuola Normale Superiore (nel seguito "Scuola") e Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto ad essa/esso spettano l'esercizio dei poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche prevenzionistiche volte a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori della Scuola, avvalendosi degli uffici di supporto e tramite l'istituto della delega per le funzioni delegabili per legge.

Art. 2

(Definizioni dei soggetti)

1. Nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Scuola, vengono individuati e definiti i seguenti soggetti, facenti parte della linea operativa, ai fini dell'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:
 - a. *Datore di lavoro*: è la/il Direttrice/Direttore della Scuola, in considerazione dell'art. 1 del presente Regolamento, dell'art. 17 dello Statuto della Scuola e ai sensi del D.M. 363/98;
 - b. *Dirigenti ai fini della sicurezza*: si considerano "Dirigenti ai fini della sicurezza":
 - la/il Vice Direttrice/Direttore;
 - la/il Segretaria/Segretario Generale;
 - il personale inquadrato come Dirigente, ai sensi del D.Lgs. 165/2001;
 - le/i Responsabili di Area;
 - le/i Direttrici/Direttori e le/i Presidenti delle strutture di ricerca e di supporto alla di ricerca, di cui all'organigramma vigente della Scuola;

in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito loro, tali figure attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in relazione alle attribuzioni specifiche per il ruolo ricoperto alla Scuola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

- *Preposti*: sono individuati nell'ambito dell'attività tecnico-amministrativa le/i Responsabili degli Uffici, le/i Responsabili dei Servizi, le/i Responsabili dei Centri di supporto e le/i Responsabili delle strutture tecniche gestionali (di seguito STG);
- nell'ambito dell'attività didattica e di ricerca possono essere individuati con atto scritto, uno o più preposti, inoltre per questo ambito si rimanda al paragrafo successivo (d);

- d. *Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio (di seguito RADRL)*: sono i soggetti che, individualmente o come coordinatrice/coordinatore di un gruppo, svolgono attività didattica o di ricerca in laboratorio ai sensi del DM 363/1998;
- e. *Lavoratori*: sono individuati come tali:
- il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo dipendente della Scuola, anche non organicamente strutturato, e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, le/i titolari di assegni di ricerca, le/i tirocinanti, le/i borsiste/borsisti, le/gli studentesse/studenti dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito PCTO), che svolgono l'attività presso le strutture della Scuola, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
 - le/gli allieve/allievi dei corsi ordinari, le/i perfezionande/perfezionandi, le/i dottorande/dottorandi, le/gli specializzande/specializzandi, le/gli allieve/allievi dei corsi di master universitari di I e II livello, o altri corsi di studio e di alta formazione permanente, , le/gli allieve/allievi dei corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale, le/i ricercatrici/ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione (art. 2 comma 4 del DM 363/1998), ovvero nei casi in cui facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs 81/2008).
2. Nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Scuola, vengono inoltre individuati e definiti i seguenti soggetti facenti parte della linea consultiva, ai fini dell'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:
- a) *Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito SPP)*: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Scuola, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori;
- b) *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP)*: viene designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, deve possedere le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte nella Scuola così come definito dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) *Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)*: vengono designati dal Datore di Lavoro, fanno parte del SPP, devono possedere le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte nella Scuola così come definito dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) *Medico Competente (MC)*: viene nominato dal Datore di Lavoro o suo Delegato per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla vigente normativa e collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi; deve possedere uno dei titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) *Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)*: sono i soggetti eletti o designati secondo le modalità definite in sede di contrattazione decentrata, per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Art. 3

(Definizioni dei luoghi di lavoro)

1. Sono definiti luoghi di lavoro: i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno degli edifici della Scuola, nonché ogni altro luogo di pertinenza accessibile al Lavoratore nell'ambito della propria attività lavorativa. Essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli uffici, le aule, i laboratori, le biblioteche. Sono altresì considerati luoghi di lavoro, assimilati ai laboratori, gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio,

campagne archeologiche, geologiche, marittime, agricole e forestali, cantieri temporanei o mobili anche in gestione diretta della Scuola.

2. I laboratori sono i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, per esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I suddetti laboratori si distinguono in base alle attività svolte e, per ognuno di essi, in considerazione dell'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione (sia per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza), nonché di sorveglianza sanitaria. L'accesso ai laboratori è limitato ai soli Lavoratori in possesso di adeguata formazione, informazione, di giudizio di idoneità alla mansione specifica e addestramento, se necessario.

Art. 4

(Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro)

1. Il Datore di lavoro:
 - a. effettua la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con il Medico competente e con il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio, nello svolgimento della stessa, previa consultazione degli RLS secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - b. designa, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo l'art. 32 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - c. organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione, e procede all'attivazione delle necessarie collaborazioni con specialisti nei casi in cui si rende necessario, ai fini degli espletamenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d. nomina il Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e nel caso di nomina di più medici competenti, attribuisce ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
 - e. provvede alla formazione e informazione dei Lavoratori ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
 - f. indice, almeno una volta l'anno, la riunione periodica, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - g. vigila, in concorso con i soggetti di cui al successivo articolo 5, affinché tutto il personale della Scuola si attenga alle norme in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
 - h. designa, in seguito all'individuazione con i Dirigenti ai fini della sicurezza e allo svolgimento dei relativi corsi di formazione, i Lavoratori addetti al primo soccorso ed antincendio.
2. Il Datore di Lavoro con proprio atto, può delegare, ove non espressamente escluso a norma di legge, l'esercizio di uno o più obblighi, ad altri soggetti della Scuola (Dirigenti, Preposti, Lavoratori), cui dovranno essere conferiti, se non già previsti nei rispettivi ruoli istituzionali, poteri gestionali e relativi strumenti tecnici e finanziari necessari per l'espletamento dell'incarico nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Resta fermo l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del soggetto delegato delle funzioni trasferite.

Art. 5

(Azioni di coordinamento del Datore di Lavoro con i Dirigenti ai fini della sicurezza)

1. Il Datore di Lavoro, di concerto con i Dirigenti ai fini della sicurezza così come definiti dall'art. 2, punto 1, lettera b del presente Regolamento, ciascuno per la rispettiva parte di competenza e nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, si avvale della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di:

- a) provvedere all'adeguamento delle misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti delle attività istituzionali della Scuola, mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché secondo l'evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione;
- b) verificare che nelle convenzioni stipulate dalla Scuola con enti e istituzioni esterne per lo svolgimento di attività soggette a rischi particolari, siano inserite specifiche clausole mirate a individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza del personale impegnato;
- c) verificare che nei contratti di appalto di servizi siano inserite apposite clausole di salvaguardia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'interesse della Scuola anche in aggiunta a quelle previste dalla normativa vigente. A tal fine, tutte le strutture della Scuola sono tenute a verificare il contenuto in fase di definizione dei capitolati, dei contratti e delle convenzioni di cui al punto precedente che possano avere impatto su aspetti legati alla tutela della salute e alla sicurezza;
- d) fornire, secondo le indicazioni pervenute dalle singole strutture, sentiti il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, i necessari dispositivi di protezione individuale ai Lavoratori della Scuola, nonché i dispositivi di protezione collettiva;
- e) provvedere all'attuazione della formazione e informazione del personale con particolare riguardo a quei soggetti che operano, a vario titolo, nei luoghi a rischio specifico;
- f) provvedere all'attuazione della formazione e informazione degli addetti alle squadre di emergenza, nonché all'aggiornamento delle liste dei soggetti preposti a tali funzioni;
- g) provvedere al coordinamento, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende e ditte esterne che operano all'interno delle strutture della Scuola;
- h) provvedere, con l'ausilio del Medico Competente, alla sorveglianza sanitaria nei casi in cui è prevista dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, nonché provvedere a designare preventivamente i Lavoratori addetti alle emergenze sanitarie ed antincendio; tali misure dovranno risultare adeguate sia ai rischi presenti nelle strutture della Scuola sia al numero delle persone presenti;
- i) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato;
- j) prendere adeguati provvedimenti affinché le misure tecniche adottate non determinino rischi per la salute della popolazione o deteriorino l'ambiente.

Art. 6

(Obblighi e attribuzioni dei Dirigenti ai fini della sicurezza)

1. I Dirigenti ai fini della sicurezza sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, al rispetto di quanto indicato nel presente articolo e delle direttive di esecuzione emanate anche successivamente dalla/dal Direttrice/Direttore della Scuola.
2. I Dirigenti ai fini della sicurezza rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle direttive vigenti.
3. Essi, anche avvalendosi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e, in relazione alla natura dell'attività della struttura, devono valutare la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o delle miscele impiegate, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori coinvolti. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi potranno eventualmente disporre di specifica attribuzione di fondi per la struttura; emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici; hanno il potere di diffida e, ove indispensabile, possono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone tempestiva informazione al Datore di lavoro.

4. I Dirigenti ai fini della sicurezza si coordinano con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, con il Medico Competente e con gli altri Professionisti previsti dalla normativa vigente in occasione dell'aggiornamento della valutazione dei rischi e in merito all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
5. Ai Dirigenti ai fini della sicurezza spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle normative nell'ambito della propria struttura, anche in ordine all'attività dei preposti.
6. In particolare compete ai Dirigenti ai fini della sicurezza:
 - a) attivarsi affinché venga elaborato e aggiornato, in occasione di cambiamenti delle attività istituzionali della Scuola, mutamenti organizzativi che hanno rilevanza per la salute e la sicurezza dei Lavoratori, il Documento di Valutazione del Rischio, fornendo alla/al Direttrice/Direttore, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente ed ai professionisti eventualmente incaricati, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta richiedendo altresì al Datore di lavoro gli interventi che si rende necessario adottare;
 - b) avvalersi della consulenza fornita loro dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per dare compimento alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) segnalare al Datore di Lavoro la necessità di avviare corsi di formazione e informazione rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono frequentare la struttura;
 - d) informare e formare adeguatamente, i Lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione adottate;
 - e) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - f) proporre al Datore di Lavoro l'individuazione di ulteriori Preposti per attività specifiche
 - g) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico;
 - h) sentito il Datore di Lavoro, e se del caso di concerto con il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio, richiedere i nulla osta sulle attività svolte alle autorità competenti qualora previsti dalla normativa vigente;
 - i) segnalare tempestivamente gli eventi di infortunio alla struttura della Scuola preposta, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Datore di Lavoro per la comunicazione all'INAIL e per gli adempimenti di competenza;
 - j) segnalare al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi ed i quasi incidenti, anche se questi non hanno portato ad infortunio, affinché possano procedere alla loro analisi e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
 - k) segnalare al Datore di lavoro le inosservanze da parte dei Lavoratori, anche al fine di avviare eventuali procedimenti disciplinari;
 - l) segnalare al Datore di lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o di ogni altro intervento strutturale o l'acquisizione di nuove macchine o attrezzature che possano avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei Lavoratori e attivarsi affinché venga conseguentemente aggiornato il documento di valutazione del rischio;
 - m) vigilare affinché vengano seguite le prescrizioni emerse dalla sorveglianza sanitaria;
 - n) esigere l'osservanza da parte dei Lavoratori degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro con riferimento al proprio ruolo ai fini della sicurezza nella Scuola, alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;

- p) organizzare l'attività in modo da garantire ai Lavoratori la possibilità di partecipare alle iniziative di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di effettuare la sorveglianza sanitaria, se prevista, durante l'orario di lavoro.

Art. 7

(Obblighi e attribuzione dei Responsabili delle Attività di Didattica o di Ricerca in Laboratorio)

1. Il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (RADRL), nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il RADRL all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio-
3. In particolare il RADRL, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro e al Dirigente ai fini della sicurezza;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli Operatori, affinché venga aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte.
4. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione dei Lavoratori, anche il RADRL, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato Collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro.
5. Il RADRL è tenuto altresì ad informare tutti i propri Collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti delle/degli studentesse/studenti e dei soggetti ad esse/essi equiparati.
6. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, ed anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici il Datore di Lavoro ed il RADRL, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti, devono:
 - a. garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b. provvedere affinché gli Operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
7. Il RADRL, sentito se del caso il Datore di Lavoro e la/il Direttrice/Direttore del laboratorio, provvede a richiedere i nulla osta sulle attività svolte alle autorità competenti locali, qualora previsti dalla normativa vigente.

8. I RADRL della Scuola vengono individuati all'inizio dell'anno accademico dal Datore di Lavoro su proposta delle/dei Direttrici/Direttori dei laboratori. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, al rispetto di quanto indicato nel presente articolo e all'articolo 15 del presente Regolamento e delle direttive di esecuzione emanate anche successivamente dalla/dal Direttrice/Direttore della Scuola e dalla/dal Direttrice/Direttore del laboratorio. Rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa e delle direttive vigenti.

Art. 8

(Obblighi e attribuzione dei Preposti)

1. I Preposti sono identificati in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli incarichi conferiti. Il Preposto è, quindi, inteso quale soggetto che, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., *“sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.
2. I Preposti sovrintendono alle attività previste dalla struttura di afferenza. In particolare i Preposti:
 - a) sovrintendono e vigilano sulla corretta osservanza da parte dei singoli Lavoratori degli obblighi di legge in materia di prevenzione e protezione, comprese le disposizioni ed i regolamenti interni, con particolare riguardo all'uso dei Dispositivi di Protezione Collettiva ed Individuale;
 - b) intervengono per modificare il comportamento non conforme da parte dei Lavoratori rispetto agli obblighi di prevenzione e protezione suddetti, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompono l'attività del Lavoratore e informano i superiori diretti;
 - c) segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro, al Dirigente ai fini della sicurezza e al Responsabile delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio, le non conformità rilevate in merito ad anomalie o guasti a macchine, attrezzature o strutture che possono costituire condizione di pericolo e, se necessario, interrompono temporaneamente l'attività;
 - d) gestiscono le procedure di emergenza elaborate in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione
 - e) verificano che solo i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedono l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - g) informano il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - h) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - i) frequentano appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 9

(Obblighi dei Lavoratori)

1. I Lavoratori, così come individuati all'art. 2, punto 1, lettera e) del presente Regolamento collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti ai fini della sicurezza, dai Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio e dai Preposti.
2. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Scuola con enti esterni, i Lavoratori della Scuola, qualora siano ospitati presso strutture esterne per motivi di carattere di servizio, di didattica o di ricerca, devono attenersi alle norme ivi vigenti, pur nell'osservanza della vigente normativa in

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; gli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i Lavoratori (quali ad es. formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) saranno definiti di volta in volta nelle convenzioni stesse ai sensi dell'art. del D.M. 363/1998;

3. È fatto obbligo ai Lavoratori di partecipare ai corsi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza;

È fatto obbligo ai Lavoratori sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, sulla base delle indicazioni e dei protocolli predisposti dal Medico Competente.

Art. 10

(Servizio di Prevenzione e Protezione)

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola assolve alle funzioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è formato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, che vengono designati dal Datore di Lavoro;
3. Il Datore di Lavoro, i Dirigenti ai fini della sicurezza e i Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio si avvalgono del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le finalità e le esigenze della Scuola. Il Servizio si prefigura come servizio unico per tutte le strutture della Scuola. Al Servizio di Prevenzione e Protezione compete lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) individuare i fattori di rischio e la loro valutazione con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - b) individuare le misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
 - c) individuare i possibili sistemi di controllo atti al contenimento dei rischi residui;
 - d) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
 - e) proporre programmi di formazione ed informazione per i Lavoratori;
 - f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza ai sensi della vigente normativa;
 - g) fornire ai Lavoratori la necessaria informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 11

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte nella Scuola.
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere individuato sia fra il personale della Scuola, sia fra soggetti esterni secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Responsabile coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione e svolge attività di consulenza.

Art. 12

(Medico competente)

1. Il Medico Competente della Scuola assolve alle funzioni di cui agli articoli 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Nel caso di nomina di un numero di medici competenti superiore a due, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.
3. I dati sanitari dei Lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro in conformità alle disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati.
4. Il Medico Competente, nello svolgimento delle proprie funzioni:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria e alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori della Scuola;
- b) istruisce ed aggiorna, per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio ed elabora annualmente la relazione sanitaria, trasmettendone copia agli organi competenti;
- c) fornisce ai Lavoratori e ai loro Rappresentanti le necessarie informazioni sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari;
- d) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o con diversa cadenza stabilita sulla base della valutazione dei rischi;
- e) collabora con il Datore di Lavoro, i Dirigenti ai fini della sicurezza, i Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle procedure in caso di primo soccorso ai Lavoratori;
- f) collabora all'attività di formazione ed informazione, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 13

(Sorveglianza sanitaria)

1. Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei Lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato;
 - b. visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei Lavoratori esposti al rischio;
 - c. visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
 - d. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - e. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per i Lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
 - f. visita medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

Art. 14

(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)

1. Nella Scuola i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono individuati fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) secondo le modalità fissate in sede di contrattazione decentrata. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalla Scuola, così come individuate dal presente Regolamento.
2. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 15

(Addetti Antincendio e di Primo Soccorso)

1. In ogni edificio della Scuola, in cui siano presenti attività e personale, sono designati gli Addetti Antincendio e di Primo Soccorso, che costituiscono la Squadra di Emergenza, tenendo conto delle esigenze numeriche definite a seconda della tipologia di edificio e del tipo di attività lavorative ivi svolte dal Datore di Lavoro con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione.
2. I membri delle Squadre di Emergenza sono individuati dal Datore di Lavoro di concerto con il Dirigente ai fini della sicurezza della struttura che insiste nell'edificio. Se nell'edificio insistono più strutture organizzative, i membri delle Squadre di Emergenza sono individuati dai Dirigenti ai fini della sicurezza delle medesime, di norma in numero proporzionale alla consistenza numerica in termini di personale di ognuna di esse e vanno a costituire un'unica Squadra per l'edificio.
3. Una volta seguiti i corsi di formazione gli Addetti Antincendio e di Primo Soccorso vengono designati con atto scritto dal Datore di Lavoro.
4. I Lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
5. Le Squadre di Emergenza, per ogni edificio, individuano al loro interno un Coordinatore (ed un Coordinatore Sostituto, in caso di sua assenza), che si prende cura periodicamente dello stato di efficienza degli strumenti necessari allo svolgimento dell'incarico; inoltre ha il compito di coordinare le attività svolte dagli Addetti in caso di emergenza.
6. Le Squadre di Emergenza si riuniscono con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare le procedure e le azioni da mettere in campo ai fini di mantenere l'efficienza e l'efficacia dei rispettivi interventi.

Art. 16

(Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti)

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, ed anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici il Datore di Lavoro, il Dirigente ai fini della sicurezza ed il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti, devono:
 - a. garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b. provvedere affinché gli Operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

Art. 17

(Obblighi di riservatezza)

I Lavoratori della Scuola sono tenuti a non divulgare o utilizzare per fini privati le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in applicazione del presente Regolamento.

Art. 18

(Convenzioni con enti esterni)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto della Scuola presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso la Scuola, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono individuati di intesa attraverso specifici accordi.
2. Il personale ospitato presso enti esterni deve attenersi alle norme dettate dalle/dai Responsabili/Responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. Le/i responsabili delle strutture ospitate, qualora le/i responsabili degli enti ospitanti non provvedano, ovvero essi ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per

la salute del proprio personale, sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento delle/degli incaricate/incaricati dei predetti enti, dandone comunicazione alla/al Direttrice/Direttore della Scuola. Nelle more degli interventi per la messa in sicurezza e/o dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dell'ente ospitante, le/i Responsabili della Scuola, interrompono l'attività dei Lavoratori e informano le/i superiori dirette/diretti ed il Datore di Lavoro.

4. Gli enti ospitati presso la Scuola debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. gli Operatori di detti enti sono equiparati ai Lavoratori della Scuola, qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.
5. Le convenzioni o accordi relativi ad attività di ricerca, di didattica o di servizio che prevedano la permanenza di personale della Scuola presso enti esterni, o di personale di altri enti presso la Scuola, debbono devono essere stipulati prima dell'inizio delle attività.

Art. 19

(Ospiti e utenti esterni)

1. Sono considerati utenti dei servizi della Scuola, e non Lavoratori, tutti coloro che non rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2, punto 1, lettera e, del presente Regolamento. Nei loro confronti vengono predisposte attività di informazione relative ai comportamenti da tenere in relazione ai pericoli generici (ad esempio in caso di emergenza).

Art. 20

(Norme finali e sanzioni)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al DM 363/1998. Ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente Regolamento.
2. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le norme e i regolamenti vigenti presso la Scuola.
3. I Lavoratori che a seguito di convocazione alla sorveglianza sanitaria o alla formazione obbligatoria, non adempiranno al relativo obbligo, saranno soggetti a richiamo verbale da parte del Dirigente ai fini della sicurezza. In caso di reiterato inadempimento dell'obbligo potrà essere disposta nota di richiamo formale da parte del Datore di Lavoro e in caso di ulteriore recidiva, con Decreto della/del Direttrice/Direttore della Scuola, di interdizione dai luoghi di lavoro che comportano rischi oggetto della sorveglianza sanitaria e/o della formazione.
4. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato dalla/dal Direttrice/Direttore con proprio decreto, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.